

Gli strumenti
patrimoniali
per il Dopo
di Noi

A cura di Giovanna Marchetti

PADOVA
UP

P A D O V A U N I V E R S I T Y P R E S S

Volume realizzato con il contributo del
Dipartimento di diritto privato e critica del Diritto

Prima edizione 2024, Padova University Press
Titolo originale *Gli strumenti patrimoniali per il dopo di noi*

© 2024 Padova University Press
Università degli Studi di Padova
via 8 Febbraio 2, Padova

www.padovauniversitypress.it
Redazione Padova University Press
Progetto grafico Padova University Press

Schemi riassuntivi a cura di L. Perin - G. Dragotto
Editing G. Dragotto

This book has been peer reviewed

ISBN 978-88-6938-474-5



This work is licensed under a Creative Commons Attribution International License
(CC BY-NC-ND) (<https://creativecommons.org/licenses/>)

Gli strumenti patrimoniali per il Dopo di Noi

a cura di G. Marchetti

PADOVA
UP

Indice

Prima parte

Premessa	9
Capitolo 1 – Pianificare il futuro	
L'importanza di porsi delle domande	13

Seconda parte

Premessa	25
Capitolo 2 – La legge 22 giugno 2016 n. 112	27
Capitolo 3 – Gli strumenti nella legge 112/2016	31
Capitolo 4 – Quali agevolazioni prevede la legge 112?	39
Capitolo 5 – Gli altri strumenti utilizzabili per il Dopo di Noi (ma non enunciati dalla legge 112/2016)	43

Prima parte

Premessa

G. Marchetti - A. Bortolami - L. Perin

Questo volume nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto dell'Università di Padova e la Fondazione Oggi e Domani, che hanno dato vita ad un progetto di Terza Missione dedicato agli strumenti patrimoniali per la tutela delle persone con disabilità.

Si tratta di un progetto in cui l'Università, il Dipartimento e la Fondazione Oggi e Domani hanno investito impegno e dedizione, in cui credono molto e auspicano possa rappresentare un arricchimento per chi è interessato a un tema complesso e dalle molte sfaccettature qual è quello della pianificazione patrimoniale a tutela delle persone con disabilità.

La terza missione rappresenta, infatti, una dimensione strategica dell'Ateneo volta allo sviluppo e all'implementazione di politiche, progetti e azioni che favoriscono la valorizzazione della conoscenza e hanno un impatto culturale, economico, educativo sulla cittadinanza, sulla società e sul territorio.

In questa prospettiva, il nostro progetto ha messo al centro la tutela delle persone con disabilità, rivolgendosi alle famiglie, agli operatori sociali, sanitari e ai professionisti legali per fornire loro un quadro di conoscenze utili alla tutela dei diritti e del patrimonio delle persone con disabilità nell'ottica del Dopo di noi.

“Che ne sarà di mio figlio quando non ci sarò più?”

È la domanda che meglio di tante altre riassume il concetto di “Dopo di noi”.

Parlarne non è semplice, perché è un argomento complesso, delicato, in cui si intrecciano piani anche molto diversi tra loro: economici, relazionali e dove la componente emotiva spesso volte può prendere il sopravvento su quella razionale.

Ad esempio, è molto frequente e naturale che una mamma e un papà con un figlio con disabilità, per ridurre le preoccupazioni legate al suo futuro, accantonino il più possibile beni e denaro per affrontare le necessità che il figlio potrebbe trovarsi ad affrontare nel momento in cui i genitori non ci saranno più.

Ma è sufficiente?

Molto spesso la comprensibile paura di cosa accadrà un domani distoglie lo sguardo dai passi che nel quotidiano si possono già compiere per poter ricavare dei benefici sia nel presente che nel lungo periodo.

Un ragazzo senza disabilità non diventa adulto da un giorno all'altro, ma soltanto dopo una serie di tante piccole e grandi esperienze, interazioni e fallimenti; e anche una volta diventato “grande” continuerà a imparare e a migliorare le sue abilità. In tutto ciò i genitori lo affiancheranno, sosterranno e questo percorso servirà anche a loro per abituarsi pian piano all'idea dell'emancipazione del figlio.

Perché allora non pensare la stessa cosa anche per un ragazzo con disabilità? Perché preoccuparsi del suo allontanamento solamente nell'ottica di un fatto ineluttabile ed emergenziale, costretto solo dalla morte dei genitori e non invece provare a cercare nel presente quali esperienze e attività fargli provare per affiancarlo nella sua naturale crescita, rendendolo così pronto a quello che sarà il succedersi degli eventi?

I soldi, senz'altro essenziali, devono quindi essere prima di tutto strumentali al benessere e alla crescita della persona, perché la vita non si compone soltanto dei bisogni minimi.

Il patrimonio deve essere prima pensato in relazione alla persona e al suo contesto di vita e solo a quel punto utilizzato per una pianifica-

zione modellata ad hoc, ruotante intorno al Progetto di Vita ¹

È giusto quindi informarsi e provare a conoscere tutti i vari strumenti patrimoniali che l'ordinamento offre, con la consapevolezza però che, da soli, non potranno essere risolutivi e che quindi non andranno necessariamente bene una volta per sempre.

Per questi motivi, e per non rendere la lettura troppo pesante o complicata, abbiamo pensato di affrontare, sempre con un linguaggio il più possibile semplice e divulgativo (che in alcuni punti potrebbe sacrificare alcuni aspetti di dettaglio per riuscire a risultare più fruibile), in prima battuta quelli che per noi sono i passi utili per affrontare la pianificazione del Dopo di noi e in seconda una parte più tecnica, di approfondimento e illustrazione di alcuni degli strumenti che potrebbero essere utilizzati.

¹ Nel testo di questa guida parleremo per fluidità espositiva di Progetto di Vita, intendendolo solamente come un tassello della ben più ampia organizzazione patrimoniale e successoria oggetto della nostra trattazione, senza soffermarci su questo strumento ancora in via di definizione.

^A livello normativo, infatti, il Progetto di Vita è quel documento che viene redatto in seguito all'attivazione da parte della persona con disabilità, o di chi la rappresenta, di apposito procedimento amministrativo presso il Comune di residenza e per il tramite di specifica valutazione multidisciplinare attraverso il coinvolgimento di più enti istituzionali e di terzo settore. Esso è definito dall'art. 14 l. 328/2000 modificato dalla legge delega sulla disabilità n. 227/2021 e dal decreto attuativo d.lgs n. 62/2024 come "individuale, personalizzato e partecipato" nonché "diretto a realizzare gli obiettivi della persona con disabilità secondo i suoi desideri, le sue aspettative e le sue scelte, migliorandone le condizioni personali e di salute nonché la qualità di vita (...)". Il Progetto di Vita indica al suo interno "gli strumenti, le risorse, i servizi, le misure, gli accomodamenti ragionevoli che devono essere adottati per la realizzazione del progetto e che sono necessari a compensare le limitazioni alle attività e a favorire la partecipazione della persona con disabilità nei diversi ambiti della vita e nei diversi contesti di riferimento, compresi quelli lavorativi e scolastici nonché quelli culturali e sportivi, e in ogni altro contesto di inclusione sociale" (art. 2 co.2 5).

Capitolo 1 – Pianificare il futuro

L'importanza di porsi delle domande

L. Perin - A. Bortolami

È importante sottolineare che la pianificazione del futuro comincia inevitabilmente ponendosi delle domande: queste sono le più significative che Fondazione Oggi e Domani ha riscontrato fino ad oggi.

- Se hai altri figli, hai provato a parlare con loro del futuro? Cosa immaginano per il fratello? Pensi che uno di loro potrà esserne il futuro amministratore di sostegno? Gli hai chiesto se è d'accordo?
- Se non c'è in famiglia una persona disposta a diventare amministratore di sostegno in futuro, hai iniziato a costruire un'altra soluzione?
- Sul piano successorio ci sono possibili criticità? Il patrimonio ereditato potrà essere una risorsa o, così come si trova allo stato attuale, sarà un fardello di complicata gestione?
- Hai pensato a dove andrà a vivere tuo figlio? E se pensi che rimarrà in casa, hai parlato con chi lo dovrà affiancare?
- A chi andrà la casa? Chi ne sosterrà i costi e la gestione?
- Sei concorde con tua/tua moglie/marito riguardo al futuro di tuo figlio? E con lui? Sai cosa desidera o almeno conosci le sue inclinazioni? Le hai considerate? Ti sei preoccupato/a di valorizzarle?
- Se siete una famiglia monoreddito, avete pensato a come tute-

larvi nel caso in cui dovesse succedere qualcosa al componente che lavora?

- Se avete un patrimonio “semplice” o comunque che non richiede una gestione professionale, ha senso utilizzare strumenti patrimoniali molto complessi e raffinati? Sapete a che costi andrete incontro?
- Quali obiettivi ti poni rispetto alla pianificazione patrimoniale? A quali bisogni risponde?

Puntare sulle relazioni

Come si intuisce dalle domande sopra, gli aspetti più tecnici e materiali non sono i primi o comunque i soli ad essere presi in considerazione, ma centrali sono quelli relativi al confronto, alle RELAZIONI: essenziale per costruire un buon Dopo di Noi è VALORIZZARE I RAPPORTI, familiari o semplicemente affettivi o amicali, di fiducia con le persone che già gravitano intorno al nucleo o CREANDONE DI NUOVI.

Senza una buona rete diventa difficile, se non impossibile, pianificare delle attività o pensare anche a un sistema di protezione intorno a chi è più fragile. La situazione, in un lasso di tempo medio lungo com'è quello del Dopo di Noi, potrebbe cambiare molte volte, anche repentinamente. È quindi da un lato importante pianificare, dall'altro però è indispensabile creare una “rete relazionale” che si occupi di attualizzare nel tempo le soluzioni definite.

Altro punto fondamentale consiste nel porre al centro di queste relazioni la persona con disabilità, la sua AUTODETERMINAZIONE, le sue INCLINAZIONI e DESIDERI valorizzandoli nel suo PROGETTO INDIVIDUALE.

Naturalmente, perché questo risulti possibile, serve concedersi e prendersi TEMPO. Tempo per parlare, tempo per ripensarci e tornare sui propri passi e, soprattutto, tempo per CONDIVIDERE e per discutere con la persona stessa, con i vari membri della famiglia, e con tutti coloro che, anche professionalmente, sono coinvolti.

Di conseguenza è importante non ritrovarsi a pianificare nell'URGENZA.

O ancora: se si vuole istituire un trust in favore del proprio figlio, sarà necessario avere delle persone di cui fidarsi come trustee e come guardiano (come già accennato, anche di Trust si andrà a trattare nello specifico più avanti).

Provando a riassumere in maniera più concreta, i primi aspetti su cui riflettere possono riguardare, ad esempio:

- i rapporti tra gli stessi genitori (Siete concordi su tutto o avete idee diverse su come preparare il futuro di vostro figlio? State insieme o siete separati? Il dialogo è sereno o complesso? Avete altri compagni? Loro cosa pensano?)
- il coinvolgimento futuro di altri figli (Si occuperà del fratello? Gli è mai stato chiesto espressamente? Che piani ha lui per la sua vita? È mai stato informato dei vostri progetti?)
- la famiglia monogenitoriale (se c'è un solo genitore o comunque non c'è una rete familiare molto estesa, come creare relazioni al di fuori?)
- la rete sociale (c'è la possibilità di affidarsi ad altre persone di fiducia non necessariamente facenti parte della cerchia familiare? Ci sono dei professionisti di cui vi fidate, non solo professionalmente, ma anche umanamente?)
- l'Amministrazione di sostegno (per un approfondimento sul tema, rimandiamo alla Mini guida redatta da Fondazione Oggi e Domani ETS, disponibile sul sito ²) (conosco una persona, all'interno o all'esterno della famiglia di cui mi fido, mi sento in linea nella visione e negli obiettivi e a cui potrei chiedere di ricoprire, anche per il futuro, questo ruolo?)

Definire assieme il progetto individuale

Spesso capita che esigenze di praticità, efficienza o di budget fac-

² <https://www.fondazioneoggiedomani.it/2024/04/29/pubblicata-la-mini-guida-completa-con-laggiunta-delle-risposte-alle-domande-piu-frequenti-sullads/>

ciano passare in secondo piano volontà, preferenze, abitudini e scelte di vita della persona con disabilità.

E questo rischio aumenta quando la scelta di chi può sostenere e supportare concretamente nel quotidiano tali volontà non viene adeguatamente curata.

Ad esempio, un Amministratore di sostegno esterno, pur lavorando nell'interesse del suo beneficiario, potrà decidere di limitarsi a garantire la sua protezione e a gestire correttamente il suo patrimonio, ponendosi l'obiettivo di preservarlo il più possibile.

Formalmente questa non è una gestione "sbagliata", però non necessariamente potrà essere la gestione migliore per il beneficiario.

Magari egli per tutta la vita è stato abituato a fare qualche viaggio nel corso dell'anno, o ad andare al mare in una località particolare, o ancora ad andare periodicamente allo stadio o al concerto del suo cantante preferito. Cose normali che però possono sembrare "superflue" nell'ottica di una gestione più semplicisticamente efficiente delle risorse.

È importante allora avere bene in chiaro che questi desideri vanno tutelati e presidiati inserendoli nel Progetto Individuale e circondandosi parallelamente di persone che sono allineate a questo.

Per cui, ribadendo l'importanza del dialogo, delle relazioni e della scelta delle persone a cui affidarsi, si aggiunge quella di non perdere mai di vista il beneficiario ultimo e che il vero scopo è tendere alla migliore qualità di vita possibile per lui e insieme a lui.

Obiettivi di vita, ma di chi?

Parlando di obiettivi e Progetto di Vita, naturalmente ci si focalizza su quelli della persona con disabilità. Ciò è corretto, ma rischia di essere parziale: nel momento in cui si decide di pianificare, infatti, diventa poco realistico pensare di poter progettare senza coinvolgere tutte le persone che compongono il nucleo familiare, valutando gli obiettivi di vita di tutti.

L'altra sorella pensa di rimanere ad abitare nelle vicinanze o già ora parla di voler andare a vivere all'estero? L'altro fratello già sposato è d'accordo col far rimanere il fratello con disabilità nella casa dei genitori oppure ha altri piani?

O ancora, dal punto di vista patrimoniale, quanto devo mettere da parte per i bisogni della mia famiglia? Ho un fondo per le emergenze? Com'è la mia situazione debitoria, ho chiesto dei prestiti? E nel caso, ho in mente un piano di rientro?

Quando andrò in pensione come penso di gestirmi? Ho abbastanza soldi da parte? Ho una pensione integrativa? Dove penso di andare a vivere? È compatibile con la vecchiaia?

Analizzare i rischi e proteggere il futuro

Per poter tutelare al meglio il proprio figlio con disabilità è importante pensare ai possibili rischi in cui potrebbero incorrere anche coloro che se ne occupano, genitori in primis.

Il rischio di andare in pensione con un reddito non sufficiente

Ad esempio, se da un lato la longevità è senz'altro una situazione positiva, l'altro lato della medaglia consiste nell'inevitabile invecchiamento naturale che, per tutti, porta a un progressivo bisogno di aiuto e perdita di autonomia. Come fare quindi se alla disabilità di mio figlio unisco il mio sopravvenuto bisogno di assistenza? È ragionevole pensare che un assistente segua più persone? Come far fronte alla spesa sanitaria crescente?

Il rischio di eventi negativi

Altro aspetto da considerare sarà poi quello relativo alla protezione dei rischi (infortuni, malattie, malattie professionali, morte prematura) riguardanti uno o entrambi i genitori.

Cosa succede se in una famiglia monoreddito si ammala l'unico genitore che lavora? E se questi è un imprenditore o un professionista in Partita Iva? È assicurato?

Forme di previdenza complementare (come fondi pensione negoziali, aperti o piani individuali pensionistici) per il primo caso e Assicurazioni contro infortuni e malattie e Long Term Care (con cui l'assicurato ottiene il diritto al versamento di una somma una tantum e/o una rendita periodica nel momento in cui si verifica la non autosufficienza) nel secondo, sono tutte soluzioni che andrebbero valutate sulla base del proprio contesto familiare per tutelarsi da questi scenari.

Non temere di parlare di successione

Molte persone, raggiunta anche un'età molto avanzata, ritengono comunque che non sia ancora giunto il momento di pensare alla propria successione, o magari che sia superfluo visto che tutti i figli vanno d'accordo o che, ancora, le cose "si aggiusteranno" da sole.

Anche per queste ragioni il testamento, nonostante sia lo strumento per eccellenza della gestione successoria, nonché quello più conosciuto, è ancora molto poco usato in Italia.

Eppure, è lo strumento più semplice e veloce per prevenire molti dei problemi futuri tra i figli, a maggior ragione se uno di questi ha una disabilità.

Poter infatti stabilire in anticipo a chi andranno le diverse parti del patrimonio e fare così "ordine", andrà ad evitare ai propri eredi tutta una serie di problemi puramente pratici (ad esempio ritrovarsi a essere comproprietari di uno stesso immobile con tutti i possibili problemi di vendita, liquidazione delle quote e divisione che ne potrebbero conseguire). In aggiunta, il testamento permette di devolvere a chi si sceglie la quota di patrimonio "libero", di cui parleremo tra poche righe.

Anche in questo caso parlare e confrontarsi con gli altri membri della propria famiglia e con dei professionisti aiuta a predisporre la successione evitando sgradevoli liti e contenziosi in futuro. Di successione e di altri strumenti specifici tratteremo poi in seguito.

Il rispetto della QUOTA DI LEGITTIMA

In Italia non è possibile “diseredare” i parenti più prossimi (i legittimari), ai quali dovrà comunque essere sempre garantita una certa quota minima del patrimonio del defunto, che la legge precisa (la legittima).

Chi sono i legittimari? Il coniuge, i figli o, se mancano figli o discendenti, i nipoti e gli ascendenti (genitori, nonni...).

Questo vuol dire che, se si fa testamento, si potrà avere una certa flessibilità nello stabilire le diverse attribuzioni patrimoniali, ma ricordando che il minimo per ciascuno degli stretti congiunti non potrà mai mancare. Ad ogni modo sarà onere del legittimario leso nella sua quota chiederne il rispetto, quindi, in linea teorica e solo su un piano morale, la suddivisione potrebbe anche essere fatta diversamente nel caso in cui vi fosse un previo accordo con i potenziali eredi. Attenzione però: nel corso del tempo le situazioni e le circostanze possono cambiare e chi si era detto al tempo d'accordo a veder lesa la sua quota di legittima, potrebbe poi cambiare idea e in questo caso niente potrebbe essergli opposto e potrebbe tranquillamente reclamare quanto gli spetta per legge.

Non è dunque una soluzione su cui è prudente fare affidamento.

Se, invece, non viene redatto il testamento, il patrimonio andrà semplicemente diviso secondo le quote stabilite dalla legge.

Ma occorre fare attenzione anche alla distribuzione preventiva dei beni: anche in questo caso il diritto alla legittima andrà rispettato, non solo facendo riferimento a quanto era presente nel patrimonio al momento della morte (sottratti i debiti), ma considerando anche quello che il defunto aveva già donato in vita (salvo che non si tratti di donazioni di modico valore).

Si faccia l'esempio in cui sono due figli, e in vita il papà dona a uno solo di loro un appartamento. Al momento, poi, della morte, si scopre che per testamento ha diviso il patrimonio in parti uguali tra entrambi. Quello tra i due figli che, non aveva ricevuto nulla dal padre quando era ancora in vita, ha il diritto a calcolare la sua quota di legittima non

solo sul patrimonio lasciato tramite il testamento, ma anche considerando il valore delle donazioni.

L'importanza di un patrimonio liquido, semplificato e disponibile

Collegato all'importanza di pianificare la successione attraverso la redazione del testamento, vi è poi il tema della semplificazione patrimoniale: spesso quello che più serve a una persona con disabilità è la liquidità per far fronte a tutte le sue necessità (pagare la retta del gruppo appartamento o le attività socializzanti, l'assistenza...); avere un patrimonio, magari pur cospicuo, ma composto, ad esempio, principalmente da immobili, non solo rischia di non essere facilmente e velocemente liquidabile al bisogno, ma comporta anche tutta una serie di spese e problemi di gestione che qualcuno prima o poi dovrà gestire (ad es. ristrutturazioni, se affittati la gestione degli inquilini e il rischio di morosità, la possibile difficoltà anche nella vendita..).

Se poi è presente un Amministratore di sostegno, molte delle azioni appena citate rientrano tra gli atti di straordinaria amministrazione, per le quali quindi egli dovrà farsi autorizzare.

Non è da considerare quindi "sbagliato" in senso assoluto che una persona con disabilità sia proprietaria di immobili, ma è importante valutare le possibili criticità a cui si potrebbe andare incontro.

Si potrebbe poi pensare anche ad effettuare alcuni investimenti per far rendere il patrimonio e preservarlo dall'inflazione, ma attenzione al corretto rapporto rischio/rendimento, che va concordato col (e autorizzato dal) giudice, il quale tendenzialmente preferisce investimenti considerati più sicuri, come i titoli di stato.

Un patrimonio liquido si riflette poi anche sul piano del pensare alla successione: pensando a un soggetto sottoposto ad Amministrazione di sostegno, se viene a mancare un genitore, il primo non potrà accettare subito e velocemente l'eredità, ma, sempre in quanto atto di straordinaria amministrazione, dovrà prima essere richiesta l'autorizzazione al Giudice.

Chiaramente questo comporterà un aumento dei tempi sui quali l'ADS non avrà alcun potere (i tempi della Cancelleria, del Giudice...) lasciando potenzialmente la persona con disabilità sfornita di una quantità di denaro liquido sufficiente per far fronte alle varie necessità della vita quotidiana.

In questo caso una buona idea per non lasciare la persona sfornita per un certo periodo di liquidità potrebbe essere pensare a una polizza sulla vita: non entrerebbe nell'asse ereditario, ma potrebbe venir sbloccata alla morte dell'assicurato per fornire liquidità alla persona con disabilità qualora individuata come beneficiaria.

Le polizze possono essere anche uno strumento di investimento relativamente semplice, sicuro e flessibile che solitamente non richiede la disponibilità di somme eccessivamente elevate da investire, anche se occorre prestare attenzione ai costi.

Attenzione ai conti co intestati

Nella vita di tutti i giorni per comodità molti genitori tengono un conto cointestato con il proprio figlio con disabilità.

In vista di una pianificazione successoria è importante prestare un occhio di riguardo: alla morte di uno dei due contitolari e in assenza di disposizioni specifiche, si ritiene che il conto debba essere diviso in quote uguali secondo il numero degli intestatari e andando quindi in successione solamente la quota del cointestatario defunto.

Quindi, se ad esempio il genitore che gestisce i soldi del figlio con disabilità, per una questione di praticità ha la cointestazione del conto corrente dove vengono versate solo ed esclusivamente le pensioni di quest'ultimo, muore senza redigere testamento, automaticamente il 50% del conto si bloccherà andando in successione, nonostante di fatto i soldi fossero del figlio.

Come pianificare il futuro



prendiamo l'abitudine di
porci delle domande

investiamo
nelle relazioni



condividiamo la **definizione
del progetto individuale**



obiettivi di vita: ma di chi?

analizziamo i rischi
e **prendiamoci cura del futuro**



affrontiamo senza timore
il **tema della successione**



teniamo a mente il
**rispetto della quota
legittima**

puntiamo ad un
**patrimonio liquido,
semplificato e disponibile**



attenzione a
i conti co - intestati

Seconda parte

Premessa

Come anticipato nella prima metà di questa trattazione, in questa seconda parte andremo a spiegare i profili tecnici degli strumenti che possono essere utili alla pianificazione del Dopo di Noi.

“Possono” poiché non ce n'è uno migliore o più efficace dell'altro, ma ciascuno dovrà essere valutato, con l'aiuto di uno o più professionisti competenti sull'argomento, sulla base delle proprie esigenze, disponibilità e obiettivi.

Capitolo 2 – La legge 22 giugno 2016 n. 112

L. Perin

Per parlare di pianificazione dal punto di vista normativo, si dovrà senz'altro partire chiarendo cosa dice la legge 22 giugno 2016 n. 112, nota proprio come legge sul Dopo di Noi .

Innanzitutto, chiediamoci che finalità si propone tale norma e per quali scopi è stata pensata (art. 1):

- favorire il benessere, l'autonomia e la piena inclusione sociale delle persone con disabilità;

- evitare l'istituzionalizzazione, grazie anche al maggior coinvolgimento della persona interessata nel Progetto di Vita;

- assicurare misure per garantire benessere, cura e protezione nell'interesse delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (perché mancanti di entrambi i genitori, o i genitori non sono in grado di fornire sostegno adeguato o ancora in vista del venir meno del sostegno familiare).

Come sono perseguiti tali scopi?

- attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori;

- agevolando l'utilizzo di strumenti patrimoniali specifici come forma di tutela.

Collegandoci a quest'ultimo punto, iniziamo facendo una precisazione importante: gli strumenti giuridici di cui la l. 112 parla, con una eccezione, NON sono nuovi per l'ordinamento italiano, sono già pre-

senti anche in altri settori o usati nella prassi per tutelare le persone con disabilità, e questa norma né li disciplina, né appone delle differenze rispetto al loro uso per altri scopi.

Per capire come funzionano, dunque, bisognerà fare riferimento ad altre leggi.

Quello che la legge sul Dopo di Noi fa è cercare di rendere l'utilizzo di questi strumenti più appetibile qualora si decidesse di utilizzarli in favore delle persone con disabilità grave (ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992).

Rispettando infatti questo criterio, insieme ad altri più formali (art. 6) che si andranno di seguito a illustrare, si potranno ottenere DELLE AGEVOLAZIONI DI CARATTERE FISCALE (di cui verrà fatta una panoramica al termine della trattazione sugli strumenti patrimoniali).

Passiamo ora a vedere che criteri è necessario rispettare per beneficiare delle agevolazioni appena menzionate (art. 6 co. 1-2-3):

i beneficiari esclusivi devono essere persone con disabilità grave ai sensi dell'art. 3 co. 3 l. 104/1992;

la finalità ESCLUSIVA perseguita ed espressamente indicata nell'atto istitutivo del trust o del vincolo o nel regolamento del fondo deve essere l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle sole persone con disabilità grave, accertata dalle unità sanitarie locali mediante le competenti commissioni mediche (ai sensi dell'art 4 della l. 104/92)

l'atto istitutivo deve essere redatto tramite atto pubblico;

i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli devono essere identificati in maniera chiara e univoca;

devono essere descritte le funzionalità e i bisogni specifici del beneficiario

devono essere indicate le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni del beneficiario, nonché le attività finalizzate a ridurre il rischio di istituzionalizzazione;

devono essere individuati gli obblighi del trustee, del fiduciario e del gestore con riguardo al Progetto di vita e agli obiettivi di benessere;

devono essere indicati gli obblighi e le modalità di rendicontazio-

ne;

i beni conferiti devono essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali;

il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni deve essere individuato e individuabile per tutta la durata;

il termine finale deve essere individuato nella data della morte della persona con disabilità;

deve essere stabilita la destinazione del patrimonio residuo alla morte della persona con disabilità

Per un approfondimento si vedano G. Arconzo, La L. n. 112 del 2016: i diritti delle persone con disabilità prive del sostegno, in *Corriere Giuridico*, 2017, 515 ss. e M. Dogliotti, La condizione dei disabili e la legge sul “Dopo di Noi”, in *Famiglia e Diritto*, 2018, 425 ss.

Capitolo 3 – Gli strumenti nella legge 112/2016

Terminata questa prima spiegazione su scopi e finalità, nonché agevolazioni previsti dalla l. 112/2016, passiamo ora illustrare gli strumenti citati, ossia:

Trust

Fondi speciali disciplinati dal contratto di affidamento fiduciario

Vincolo di destinazione ex art. 2645 ter c.c.

IL TRUST (S. Santinello)

“Io, Tizio, conferisco a Caio, in qualità di trustee, i beni di seguito elencati, per eseguire il seguente programma assistenziale nei confronti di Sempronio”

L’atto istitutivo di trust è un atto unilaterale (ossia, basta la dichiarazione di volontà di una sola persona, il disponente).

Si ha un trust quando un soggetto (che prenderà il nome di DISPONENTE o SETTLOR) mediante un ATTO ISTITUTIVO (ossia un documento nel quale vengono descritti finalità del trust, beni che vi rientrano, soggetti coinvolti...) trasferisce a un altro soggetto (che verrà chiamato TRUSTEE) la titolarità di uno o più beni affinché li gestisca nell’interesse di uno o più BENEFICIARI o per uno SCOPO DETERMINATO (in questo caso specifico che stiamo trattando, nell’esclusivo interesse della persona con disabilità). Può Dopo di Noi essere nominato un GUARDIANO (o più d’uno) per controllare l’operato del Trustee e il rispetto delle obbligazioni imposte con l’atto istitutivo.

Il Guardiano, la cui nomina è obbligatoria nel trust per il Dopo di Noi, dovrà controllare il rendiconto, potrà esprimere dei pareri sull’operato del Trustee e, se dovesse ritenere questi non adeguato allo scopo, chiederne la revoca.

Il Trustee (che può essere sia una persona fisica che giuridica) diventerà il nuovo proprietario dei beni trasferiti ma non potrà usufruirne liberamente (si parla infatti di “proprietà attenuata o nell’interesse

altrui”), bensì dovrà utilizzarli solo ed esclusivamente per lo scopo o a vantaggio della persona beneficiaria, così come stabilito dal disponente nell’Atto istitutivo.

Nel momento in cui il Disponente si spoglia dei beni, questi “entreranno” nel Trust e saranno quindi separati dal patrimonio del Trustee. Con questo cosiddetto “effetto segregativo” i beni saranno protetti, non potendo essere aggrediti né dai creditori del Disponente, né da quelli del Trustee, e non rientreranno nella successione di nessuno dei due.

L’Atto istitutivo detterà il programma del Trust, consistente nello scopo e nei limiti dell’attività entro cui il Trustee dovrà muoversi. Tale programma potrà essere modulato e impostato liberamente dal disponente, in modo più o meno dettagliato, a seconda degli scopi perseguiti.

Il Disponente potrà istituire il Trust in vita, oppure per testamento (in quest’ultimo caso quindi il testamento non avrà solamente la funzione di devolvere i beni nel trust, ma ne diventerà anche proprio l’atto istitutivo).

Possono essere oggetto del trust tutte le tipologie di beni (denaro, strumenti finanziari, beni immobili, beni mobili di pregio e non...) e il fondo può essere incrementato con ulteriori e diversi atti di dotazione, anche a distanza di tempo dall’iniziale atto istitutivo.

Se la legge 112/2016 cita solamente il trust, ma non ne spiega il funzionamento, a che altra norma bisognerà riferirsi?

Il trust è uno strumento di origine anglosassone e non disciplinato da leggi di diritto interno, per quanto il suo uso abbia riscontrato, anche in Italia, una buona diffusione. Questo strumento ha trovato ingresso nel nostro ordinamento tramite il recepimento della Convenzione dell’Aja 1° luglio 1985 che ne ha previsto il riconoscimento degli effetti giuridici.

Ai sensi dell’art. 6 della predetta convenzione, al momento della istituzione di un trust il disponente può indicare quale debba essere la legge applicabile, deputata a regolare i rapporti tra disponente e trustee, prevedere la eventuale figura del guardiano, indicare i poteri dei

beneficiari, e così via.

Si parla di “Trust interno” quando un Trust viene istituito in Italia: i soggetti saranno residenti in Italia, i beni saranno collocati in Italia ma mancando, come si è detto, una apposita legislazione italiana, il disponente non potrà che indicare una legge straniera. Di frequente, i trust istituiti in Italia prevedono, quale legge applicabile, la legge dello stato di Jersey.

In ogni caso, la scelta di una legge straniera dovrà essere coordinata con il rispetto delle norme imperative del diritto italiano.

Per quanto riguarda gli aspetti fiscali, se i soggetti sono residenti fiscalmente in Italia e il trust si compone di beni situati in Italia. questi sono regolati dalla legge italiana

Trust e disabilità (S. Santinello)

Ribadendo quanto già sopra illustrato, se si desidera istituire un Trust per il “Dopo di Noi ” e beneficiare così delle agevolazioni fiscali previste dalla legge 112/2016, sarà necessario, tra le altre cose,

- che nell’Atto istitutivo sia nominato un Guardiano;
- che beneficiario esclusivo del trust sia la sola persona con disabilità;
- che siano indicate le finalità in linea con il Progetto di vita e per il benessere del beneficiario per evitarne l’istituzionalizzazione;
- che il trust sia istituito mediante atto pubblico;
- che il trust si concluda con la morte del beneficiario;
- che sia stabilita la destinazione dei beni presenti nel trust alla morte del beneficiario.

All’Atto istitutivo potrà inoltre essere allegata anche una “Lettera dei desideri”: si tratta di un documento separato con cui il genitore disponente potrà fornire al Trustee tutte quelle indicazioni, di natura più personale e relazionale – e che quindi mal si prestano ad essere inserite all’interno di un documento formale – utili per permettere a quest’ultimo di svolgere al meglio il proprio compito.

Nella maggior parte dei casi una persona con disabilità ha un pro-

prio amministratore di sostegno che gestisce il suo patrimonio; che rapporto potrebbe esserci tra Trustee, Guardiano, Amministratore di sostegno e Giudice tutelare?

I beni nel trust, non trovandosi all'interno del patrimonio del beneficiario (i beni conferiti in trust, lo si ricorda, "entrano" nella proprietà del Trustee), sono "sottratti" dalla sfera di controllo del Tribunale e dell'Amministratore di sostegno stesso; il Trustee e il Guardiano sono gli unici soggetti titolati alla gestione.

La scelta di istituire un trust avente lo scopo di perseguire il benessere e gli interessi della persona con disabilità può rispondere a diverse esigenze: ad esempio, creare da un lato una rete di soggetti in grado di attuare un controllo più solido, ma, dall'altro, garantire una forma di gestione più snella delle risorse, sempre a vantaggio del beneficiario.

In alcuni casi può servire a separare la cura della persona da quella del patrimonio: è il caso dell'Amministratore di sostegno disponibile a ricoprire il ruolo, perché magari interno alla famiglia, ma poco propenso a gestire gli aspetti patrimoniali, perché magari complessi. In un caso come questo il trust lo potrebbe sollevare da questo onere. Per mantenere comunque una forma di protezione e controllo sulla gestione del patrimonio, l'ADS potrebbe essere nominato Guardiano del trust, così da contribuire al sistema di contrappesi a tutela dei beni conferiti in trust.

In alternativa, l'Amministratore di sostegno potrebbe ricoprire la veste di "esecutore" del Progetto di Vita: questi, in accordo con il Trustee, potrà richiedere l'erogazione delle somme necessarie a perseguire l'interesse del beneficiario. In tale caso, il controllo del Trustee potrà limitarsi a verificare che tali esigenze siano coerenti con lo scopo indicato nell'Atto istitutivo. Il vantaggio di una scelta di questi tipo consisterebbe nella maggiore velocità e flessibilità di gestione, in quanto "l'esecutore" non dovrà richiedere l'autorizzazione da parte del Giudice tutelare, il quale manterrà in ogni caso il cui controllo sulla gestione della persona del beneficiario e su alcuni atti particolarmente delicati di straordinaria amministrazione.

È poi possibile anche istituire un “trust dormiente”, ossia un trust con un contenuto minimo che verrà alimentato in maniera importante solamente alla morte del disponente tramite apposita clausola inserita nel testamento; tale soluzione è utile per consentire ai genitori di continuare a disporre del proprio patrimonio e utilizzarlo anche per eventuali necessità legate all’invecchiamento.

A tal proposito, richiamando quanto detto precedentemente riguardo al rispetto delle norme imperative italiane, si sottolinea come sia comunque necessario prestare attenzione alla disciplina in tema di legittima.

Nel momento in cui, ad esempio, un genitore decidesse di voler conferire le sue sostanze nel trust in favore del figlio con disabilità, dovrà comunque continuare a tener presente che, in presenza di altri figli, le quote di legittima continuano a dover essere rispettate, pena la possibile richiesta di riduzione da parte degli eredi legittimari, in tutto o in parte, lesi nel loro diritto.

Ma il trust per chi è adatto? (S. Santinello)

Ad oggi i trust per il Dopo di Noi non sono uno strumento utilizzato su larga scala: vi sono, infatti, delle diffidenze legate alla necessaria applicazione di una legge straniera, nonché delle criticità riconducibili alla complessità della gestione, all’individuazione di persone di fiducia disponibili a ricoprire gli incarichi e ai costi di creazione e tenuta del trust.

Rispetto però alla pianificazione successoria, un aspetto che per qualcuno potrebbe risultare di interesse riguarda la possibilità (già sopra accennata tra i requisiti previsti dalla legge 112 per beneficiare delle agevolazioni previste dalla norma stessa - art. 6 co. 3 lett. h) di stabilire già nell’atto istitutivo la destinazione del patrimonio residuo alla morte della persona con disabilità, così da “pilotarne” la successione (cosa altrimenti non possibile).

È quindi necessario valutare se questo possa essere effettivamente lo strumento più indicato nella pianificazione del proprio Dopo di Noi

in base alle effettive necessità, nonché alla capienza del patrimonio a disposizione,

Per un approfondimento si v. V. Cianciolo, *IL TRUST NEL DOPO DI NOI* con Formulario e Giurisprudenza, 2017, Maggioli editore; A. Busani, *Il trust: istituzione, gestione e cessazione*, 2025, Wolters Kluwer Cedam; Aa.Vv., *Trust e “Dopo di Noi”*, Quaderni de Trusts e attività fiduciarie, 2016, Wolters Kluwer.

FONDISPECIALIDISCIPLINATIDA CONTRATTO DI AFFIDAMENTO FIDUCIARIO o anche detto “Trust all’italiana” (L. Cunial)

A differenza di trust e vincolo di destinazione ex art. 2645-ter, il fondo speciale disciplinato da un contratto di affidamento fiduciario è un istituto nuovo, per la prima volta espressamente menzionato dal nostro Legislatore solo con la legge 112. Tuttavia, quest’ultima non ne fornisce una apposita disciplina, limitandosi invece a indicare i requisiti che il contratto deve rispettare al fine di godere delle sopra menzionate agevolazioni ed esenzioni fiscali (art. 6, L. 112/2016).

È bene dunque evidenziare fin da subito che, trattandosi di un istituto di recente introduzione, per di più sfornito di una disciplina puntuale e organica, esso risulta tutt’ora oggetto di approfondimento da parte sia della dottrina che della giurisprudenza.

Per il tramite di tale istituto si è voluto introdurre un’alternativa interna al trust, in modo da ovviare alla necessità di doversi riferire a una legge straniera, con tutte le difficoltà che ciò comporta.

Nel caso del fondo speciale disciplinato da un contratto di affidamento fiduciario un soggetto (affidante o fiduciante) si accorda con un altro soggetto (affidatario o fiduciario) affinché questi gestisca taluni beni e/o diritti a vantaggio di un beneficiario.

Durata, obblighi, condizioni e modalità di gestione dovranno essere specificati in un apposito programma che vincola entrambe le parti:

“Tizio incarica Caio, che accetta, di eseguire il seguente programma assistenziale nei confronti di Sempronio ed all’uopo gli conferisce

i beni di seguito elencati, che formeranno il fondo affidato”

Dunque, a differenza del trust, che presenta una struttura unilaterale, il presente istituto presuppone un contratto, quindi un accordo tra le parti coinvolte.

Il fondo che si viene così a creare è composto da beni che risultano sottoposti a un vincolo di destinazione, la cui gestione è disciplinata dal contratto di affidamento fiduciario.

Possono formare oggetto del fondo tutte le tipologie di beni.

Tali beni risulteranno separati sia rispetto al patrimonio del fiduciante, che rispetto a quello del fiduciario, trovandosi così al riparo da eventuali pretese dei creditori personali di costoro.

Per un approfondimento si v. M. Lupoi, *Il contratto di affidamento fiduciario*, Milano, 2014; Aa.Vv., *Il contratto di affidamento fiduciario: teoria e pratica*, a cura della Fondazione italiana del Notariato, Roma, 2017.

I VINCOLI DI DESTINAZIONE EX ART. 2645-TER c.c. (L. Cunial)

Il vincolo di destinazione ex art. 2645-ter è invece uno strumento attraverso il quale un soggetto (disponente) vincola determinati beni alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela in favore di un beneficiario per un periodo non superiore a novant'anni ovvero per la durata della vita della persona beneficiaria (art. 2645-ter c.c.).

Tale vincolo non si accompagna necessariamente al trasferimento dei beni che ne formano oggetto a un altro soggetto (anzi, di solito ciò non accade), con la conseguenza che la titolarità di essi rimarrà in capo al disponente.

In ogni caso, tali beni potranno essere utilizzati solo ed esclusivamente in funzione della realizzazione dello scopo prefissato e potranno costituire oggetto di espropriazione soltanto per i debiti contratti a tale scopo.

I beni su cui può essere impresso un vincolo di destinazione sono i beni immobili, i beni mobili registrati, nonché, in generale, tutti quei

beni la cui circolazione è sottoposta ad un regime di pubblicità (ad es. azioni, quote di s.r.l., titoli di credito nominativi).

Il vincolo di destinazione *ex art. 2645-ter può essere costituito mediante atto tra vivi o mortis causa, vale a dire tramite testamento.*

Esso deve in ogni caso rivestire la forma dell'atto pubblico.

Come è evidente, si tratta di uno strumento più snello rispetto al *trust* e al fondo speciale, in quanto con esso ci si limita a vincolare i beni individuati alla realizzazione dello scopo, senza la necessità di dover predisporre un sistema di gestione complesso, anche da un punto di vista economico.

Quando potrebbe essere utile ricorrere a quest'ultimo strumento?

- in caso di patrimoni meno complessi rispetto al *trust*;
- quando, in ragione dell'attività esercitata dal titolare dei beni, questi ultimi risultino esposti al rischio di aggressione da parte dei creditori personali di costui;
- per garantire un'adeguata protezione ai beni essenziali per la vita della persona con disabilità (ad es. la casa di abitazione).

Per un approfondimento si v. G. PETRELLI, *Vincoli di destinazione ex art. 2645-ter c.c. e trust, quindici anni dopo*, in *Riv. not.*, 2020, p. 1090; A. GENTILI, *Le destinazioni patrimoniali atipiche. Esegesi dell'art. 2645-ter c.c.*, in *Rass. dir. civ.*, 2007; M. CEOLIN, *Destinazione e vincoli di destinazione nel diritto privato*, Padova, 2010

Capitolo 4 – Quali agevolazioni prevede la legge 112?

L. Perin

ESENZIONE TOTALE DALL'IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI (imposte indirette³ che colpiscono il trasferimento dei beni da un soggetto a un altro in morte o in vita) senza erodere le franchigie e indipendentemente dal rapporto tra disponente e beneficiario.

La legge altrimenti, articolo 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006, prevede delle distinzioni di aliquote che vanno dal 4% all'8% a seconda dei valori e della parentela.

Ma si tratta, comunque, di un'agevolazione che riguarda patrimoni consistenti.

La norma inoltre fa delle previsioni anche con riguardo al momento in cui il patrimonio rimanente (nel trust, nel fondo...) verrà trasferito nuovamente ad altri soggetti (art. 6 co. 4 l. 112/2016)

in caso di premorienza del beneficiario con disabilità rispetto ai soggetti istituenti il trust o che hanno stipulato i fondi speciali o costituito il vincolo di destinazione, si applica l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni e le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

Ad esempio: la persona con disabilità in favore del quale era stato istituito il trust muore prima del genitore che lo aveva predisposto. Se

³ imposte indirette sono quelle che colpiscono la ricchezza nel momento in cui viene spesa o trasferita

è stato disposto che i beni dovranno tornare al genitore, questo passaggio sarà esente da imposta di successione.

nel caso invece di morte della persona con disabilità successiva ai soggetti sopra indicati, il trasferimento del patrimonio residuo sarà invece soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni secondo le regole ordinarie, considerando il rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo

LE IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIE E CATASTALI si applicano IN MISURA FISSA (ART. 6 co. 6)

sono ESENTI DA IMPOSTA DI BOLLO GLI ATTI, I DOCUMENTI, LE ISTANZE, I CONTRATTI, NONCHE' LE COPIE DICHIARATE CONFORMI, GLI ESTRATTI LE CERTIFICAZIONI, LE DICHIARAZIONI E LE ATTESTAZIONI POSTI IN ESSERE O RICHIESTI dal trustee, dal fiduciario del fondo speciale o dal gestore del vincolo di destinazione

È infine lasciata ai Comuni LA FACOLTA' di prevedere ALIQUOTE RIDOTTE, FRANCHIGIE O ESENZIONI AI FINI IMU IN CAPO AI SOGGETTI PASSIVI D'IMPOSTA, CON RIGUARDO AI CONFERIMENTI DI IMMOBILI E DI DIRITTI REALI SUGLI STESSI NEI TRUST OVVERO ALLA DESTINAZIONE AI FONDI SPECIALI (art. 6 co 8)

Un altro importante elemento è stato poi aggiunto anche dall'Agenzia delle Entrate, con l'interpello n. 103 dell'11 Marzo 2022

Con questo intervento spiega che è possibile applicare l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni anche nel caso in cui vengano effettuati conferimenti o disposizioni a favore di trust, fondo speciale o beni gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile con un atto mortis causa.

Cosa significa? Che l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dalla legge 112/2016 si applicherà anche quando

chi vorrà istituire un trust o un fondo speciale lo farà non con un atto mentre è in vita, ma con un atto che avrà efficacia alla sua morte (ad esempio con testamento)

Le agevolazioni fiscali (art. 73 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917)

Alle erogazioni liberali, donazioni, altri atti a titolo gratuito, si applica nei confronti dei trust o dei fondi speciali

la detrazione del 35% dal reddito complessivo per un importo massimo di 30.000 annui se effettuati dai privati in denaro o in natura;

la deduzione del 20% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 100.000 annui se effettuati da privati, da società, da enti commerciali e non, in denaro o in natura.

E trattandosi di erogazioni liberali si esclude la natura reddituale di tali somme per il percipiente.

È prevista inoltre anche la possibilità di portare in detrazione dall'IRPEF l'importo di euro 750 (nella misura del 19%) corrisposto per premi assicurativi aventi per oggetto il rischio di morte per la tutela delle persone con disabilità grave.

I redditi derivanti dai beni sottoposti al fondo speciale o segregati nel trust sono imputati al fondo speciale, o al trust e non costituiscono reddito per il percipiente anche se poi assegnati a quest'ultimo.

Nel caso di vincoli di destinazione i redditi sono tassati in capo al beneficiario o al costituente a seconda che si realizzi o meno l'effetto traslativo del bene in capo allo stesso beneficiario.

In chiusura a questo approfondimento fiscale però, la sollecitazione necessaria consiste nel ricordare che le agevolazioni fiscali rappresentano senz'altro un aiuto, ma non devono rappresentare il fine stesso dello strumento, che deve invece sempre tendere al benessere della persona con disabilità.

Capitolo 5 – Gli altri strumenti utilizzabili per il Dopo di Noi (ma non enunciati dalla legge 112/2016)

A. Sartor

Da quanto emerso fino ad ora, è chiaro come quindi la legge 112 sia dunque una legge Dopo di Noi. Da quanto emerso fino ad ora, è chiaro che la legge 112 abbia natura essenzialmente fiscale, permettendo delle agevolazioni nel caso si utilizzi uno degli strumenti già enunciati ed alle condizioni indicate.

La pianificazione del Dopo di Noi però deve riguardare, in primo luogo, il bene e l'interesse della persona con disabilità, di cui dovranno quindi essere analizzati le risorse e i bisogni effettivi.

In molti casi, ad esempio, con qualche accortezza legata alla programmazione della successione e agli accordi e alle relazioni del nucleo familiare, non diventa necessario istituire degli strumenti articolati quanto ad es. il trust.

Qui di seguito riportiamo in maniera sintetica altri strumenti che sono previsti dall'ordinamento e che possono essere messi al servizio della pianificazione per il Dopo di Noi.

IL TESTAMENTO

Si è già citata⁴ l'importanza di pensare alla successione e redigere testamento che tenga conto dei diritti dei legittimari rispettandole quote di legittima. Riportiamo brevemente alcune nozioni base.

Il testamento è l'atto col quale una persona dispone in tutto o in parte dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere (art. 587 c.c.).

Tutti possono fare testamento, tranne alcune categorie di soggetti indicate espressamente dalla legge (il minorenne, chi è stato dichiarato interdetto per infermità di mente, chi, sebbene non interdetto, si trovi ad essere per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace di intendere e volere nel momento in cui ha fatto testamento).

Il testamento può essere redatto in forme diverse: le più comuni sono il testamento pubblico (scritto dal notaio, alla presenza di due testimoni, con garanzia di conservazione) ed il testamento olografo (scritto di proprio pugno, senza costi, ma statisticamente più soggetto a impugnazioni o al rischio di sottrazione o manomissione).

È quindi lo strumento più semplice ed economico, ma, al tempo stesso, più utile per prevenire crisi e problemi futuri.

IL LEGATO

Consiste in una disposizione mortis causa con cui il disponente decide di far subentrare un soggetto, non in qualità di "erede", ma di legatario, in una posizione patrimoniale relativa ad uno o più beni determinati.

Il legato si acquista senza bisogno di accettazione, ma è fatta salva la possibilità di rinuncia

Può, quindi, essere utile disporre attraverso il legato per trasmettere, ad esempio, una somma di denaro alla persona con disabilità sottoposta ad Amministrazione di sostegno, così da permettergli di acqui-

⁴ Si veda Capitolo 1, 5- "Non temere di parlare di successione"

sirla senza la necessità di interpellare il Giudice tutelare per chiedere l'autorizzazione ad accettare l'eredità (riducendo tempi e costi).

L'ONERE (art. 647, 648 c.c.)

Anche rispetto a chi si occuperà del figlio con disabilità, uno strumento che può risultare utile è l'onere, che consiste in un "peso", (tecnicamente, un'obbligazione) bilanciato però dal vantaggio giuridico attribuito. L'onere essere apposto sia all'istituzione di erede che al legato, per il suo adempimento può agire qualsiasi interessato.

Nel caso d'inadempimento dell'onere, l'autorità giudiziaria può pronunciare la risoluzione della disposizione testamentaria, se la risoluzione è stata prevista dal testatore, o se l'adempimento dell'onere ha costituito il solo motivo determinante della disposizione.

LA DONAZIONE (MODALE) art. 793 c.c.

L'onere di cui si è appena parlato, può essere però apposto anche alla donazione, permettendo di realizzare un fine aggiuntivo. In questo senso l'onere costituisce una limitazione al beneficio ricevuto, che sarà però controbilanciato dalla donazione stessa.

Il donatario, ossia colui che riceve la donazione, sarà quindi tenuto all'adempimento di quanto previsto dall'onere, ma solo nei limiti del valore della cosa donata.

Nell'atto di donazione può essere prevista la possibilità di risolvere la donazione per inadempimento dell'onere e in tal caso la risoluzione potrà essere domandata sia dal donante che dai suoi eredi.

Anche la donazione modale, dunque, è uno strumento semplice e accessibile, che se pianificata con l'aiuto di un professionista, può dimostrarsi utile allo scopo.

Il trasferimento del bene, difatti, è immediato e, ove sia stata prevista la possibilità di attivare la procedura di risoluzione (che avverrà però necessariamente attraverso un processo) si potrà porre rimedio

nel caso in cui la persona su cui si era riposta la fiducia del donante non abbia dato corso all'adempimento di quanto previsto dall'onere.

Trattandosi, comunque, di un atto effettuato in vita (a differenza di quello apposto a istituzione di erede o legato), il disponente conserva ancora la possibilità di sondare e intervenire dando indicazioni e consigli.

Come già detto, trattandosi pur sempre di donazione (sebbene modale), il bene che ne è oggetto rientrerà nel calcolo della quota riservata ai legittimari, e potrebbe essere quindi soggetto all'azione di riduzione da parte dei legittimari lesi nei loro diritti.

IL CONTRATTO DI MANTENIMENTO

Si tratta di un contratto atipico (cioè, non espressamente previsto o disciplinato dal codice) e oneroso, dal quale derivano **obbligazioni reciproche contrapposte**. Con esso, in sintesi, si prevede che una persona (o un ente) si obblighi a **mantenere e assistere** un'altra persona per tutto il corso della sua vita, **in cambio del trasferimento di un bene** (un terreno, una casa, dei titoli, dei capitali...).

Il mantenimento consiste in un accudimento a 360 gradi: vitto, alloggio, assistenza medica, visite quotidiane, ecc.

È un contratto aleatorio, poiché caratterizzato da una **situazione di incertezza** circa il vantaggio economico o la perdita che potranno, alternativamente, verificarsi nello svolgimento e nella durata del rapporto (non potendo conoscere a priori la durata della vita del beneficiario nonché il valore complessivo delle prestazioni, che sono legate chiaramente al corso della vita del beneficiario) Questo elemento, fra gli altri, lo differenzia dalla donazione eventualmente gravata da "modus".

L'assenza di quest'alea comporta la **nullità** del contratto di mantenimento.

Trattandosi di un contratto a prestazioni corrispettive ed oneroso, in caso di inadempimento si potrà chiedere o l'esecuzione dello stesso, oppure la sua risoluzione oltre, nell'uno e nell'altro caso, al risar-

cimento del danno.

Non rileva ai fini del calcolo del patrimonio ereditario e delle quote dei legittimari, trattandosi di contratto a titolo oneroso, e non di donazione.

Contratto di mantenimento	Donazione modale
Titolo oneroso	Titolo gratuito
Contratto atipico	Contratto tipico
In caso di inadempimento dell'obbligazione si può richiedere o l'esecuzione e il risarcimento del danno , oppure la risoluzione per inadempimento ed il risarcimento del danno	Se colui che riceve la donazione è inadempiente, cioè non è sufficiente per chiederne la risoluzione, essendo necessario che ciò sia stato espressamente stabilito nell'atto di donazione
Aleatorio (essenziale, tanto da essere nullo in mancanza di alea) , il valore delle prestazioni assistenziali (di mantenimento) potrebbe essere maggiore o minore rispetto a quanto donato, cioè dipendendo anche all'incertezza sul corso della vita della persona beneficiaria del mantenimento	Il donatario è tenuto a dare corso all'onere nei limiti del valore della cosa donata
Il trasferimento è di tipo oneroso (dare – avere) e non rileva nel calcolo della quota riservata ai legittimari	Rileva nel calcolo della quota riservata ai legittimari

Gli strumenti patrimoniali per il Dopo di Noi

stando alla legge 112/2016

se i seguenti strumenti:



rispettano i **requisiti stabiliti dall'articolo 6 co 1, 2, 3** (oltre ad avere la L. 104/98, art. 3 co 3) si otterranno le **agevolazioni fiscali** illustrate nel capitolo 4.

Tali strumenti possono comunque essere utilizzati anche per coloro che hanno la L. 104/98 art. 3 co 1, ma senza usufruire delle agevolazioni fiscali.

altri strumenti utili

 testamento

 donazione modale

 legato

 contratto di

 onere

mantenimento

Il volume nasce dalla collaborazione tra il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto dell'Università di Padova e la Fondazione Oggi e Domani, nell'ambito del progetto di Terza Missione 2023 dedicato all'approfondimento degli strumenti giuridici a sostegno delle persone con disabilità.

Attraverso un'analisi sistematica, il testo illustra il funzionamento delle misure previste dalla legge n. 112 del 2016, evidenziandone affinità e differenze. L'obiettivo è offrire a famiglie, operatori e professionisti un orientamento concreto nella costruzione di percorsi per un "Dopo di noi" più consapevole, sostenibile e rispettoso dei diritti e dei bisogni delle persone coinvolte.

Il volume è stato curato da Giovanna Marchetti, Ricercatrice presso il Dipartimento di Diritto Privato e Critica del Diritto (DPCD) dell'Università di Padova. Gli Autori sono: Antonio Sartor, Assegnista di ricerca presso il DPCD - Sofia Santinello, Borsista di ricerca presso il DPCD - Luca Cunial, Dottore di ricerca - Laura Perin, Fondazione Oggi e Domani - Alberto Bortolami, Fondazione Oggi e Domani.

